



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Firenze, 28 giugno 2019

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto:

Proposta di Legge

Logo identificativo “No Slot”. Modifiche alla l.r. 57/2013

D’iniziativa dei consiglieri:

Serena Spinelli

Proposta di legge
Logo identificativo “No Slot”. Modifiche alla l.r. 57/2013

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Logo identificativo “No Slot” - modifiche all’articolo 12 della l.r. 57/2013

Art. 2 - Disposizioni finali

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico);

Considerato quanto segue:

1. Negli ultimi anni il fenomeno della dipendenza da gioco si è diffuso su più fasce sociali non solo attraverso gli apparecchi per il gioco lecito, ma anche mediante altre forme di gioco con vincita in denaro che, al pari dei primi, presentano rischi di dipendenza patologica dal gioco;
2. La l.r. 57/2013 configura il logo identificativo “No Slot” come un importante strumento promozionale nell'ambito della campagne di informazione e sensibilizzazione sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco. La disciplina del suddetto logo non appare tuttavia del tutto adeguata alla complessità del fenomeno della dipendenza da gioco, essendo correlata solo alla mancata installazione di apparecchi per il gioco lecito;
3. Si ritiene pertanto opportuno prevedere che il logo identificativo “No Slot” possa essere rilasciato agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che ne facciano richiesta a condizione che gli stessi non solo non abbiano al proprio interno apparecchi per il gioco lecito, ma neppure raccolgano scommesse o effettuino la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee;

Approva la presente legge

Art.1

Logo identificativo “No Slot” - modifiche all’articolo 12 della l.r. 57/2013

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico), è sostituito dal seguente:
“1. Gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che non installano apparecchi per il gioco lecito, né raccolgono scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931, né effettuano la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee, possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo “No Slot”. ”.

Art. 2

Disposizioni finali

2. Il regolamento di attuazione della l.r. 57/2013, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 marzo 2015, n. 26/R, è adeguato alle disposizioni di cui all’articolo 1 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.